

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO V – TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
U.O. 2 – ATTIVITA' GESTIONALI CONSEGUENTI AI
PROCESSI DI DELEGIFICAZIONE
Viale Regione Siciliana n° 2194 - 90135 PALERMO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonina Mazzara
Recapito telefonico: 091 7073917 Fax: 091 7072820
Email: amazzara@regione.sicilia.it

Prot. n. 71041

PALERMO 28 MAG. 2014

OGGETTO: Revisione biennale dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche e integrazioni – Direttiva.

Trasmessa via pec

All'On.le Presidente della Regione
Siciliana
- Ufficio di Gabinetto

Trasmessa via pec

Agli Assessori regionali

Trasmessa via pec

Al Segretario Generale

Trasmessa via pec

Ai Dirigenti preposti ai
Dipartimenti regionali, Uffici
Equiparati, Uffici Speciali, Uffici
alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione, Ufficio
del Garante per la Tutela dei diritti
dei detenuti

Trasmessa via e-mail

Ai Referenti per le proposte di
semplificazione

Trasmessa via e-mail

Ai Responsabili del procedimento
di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale

LORO SEDE

Nell'ambito degli interventi di semplificazione amministrativa l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, pubblicata sulla G.U.R.S. - parte I - n. 16 dell'11 aprile 2011, recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*", ha innovato la disciplina in materia di termini di conclusione del procedimento amministrativo modificando l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Infatti, le disposizioni contenute nel citato art. 2 della legge regionale n. 10/1991, così come sopra modificato, hanno previsto una più rigorosa disciplina sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi stabilendo, ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter, termini procedurali diversi da quelli di 30 giorni.

Tali termini possono essere individuati, oltre che per legge, anche con regolamenti adottati con decreto del Presidente della Regione siciliana, previa delibera della Giunta di Governo, su parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e visto della Corte dei Conti.

In particolare i citati commi 2 bis e 2 ter prevedono che l'Amministrazione regionale può individuare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi rispettivamente non superiori a 60 giorni ed a 150 giorni.

La legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla prima fattispecie, dispone che il regolamento sia proposto dall'Assessore regionale competente per materia; invece, in ordine alla seconda fattispecie, cioè nei casi in cui si è in presenza di particolari esigenze connesse all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici ed alla complessità di alcuni procedimenti amministrativi, la proposta di regolamento dell'Assessore competente per materia dovrà essere concertata con l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.

In virtù delle disposizioni normative sopra citate, ciascuna struttura dipartimentale dell'Amministrazione regionale ha effettuato, negli anni 2011/2012, una prima ricognizione e mappatura dei procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di individuarne i relativi termini di conclusione.

Le strutture dipartimentali regionali che hanno motivato, con apposita relazione, l'individuazione di maggiori termini di conclusione dei procedimenti amministrativi hanno regolamentato, con decreto del Presidente della Regione siciliana, la materia di che trattasi attenendosi all'iter procedurale sopracitato.

In caso di assenza di una legge o di mancata adozione dei predetti regolamenti, il termine de quo è fissato *ex lege* in 30 giorni.

Ai suddetti regolamenti sono state allegate n. 2 tabelle che ne costituiscono parte integrante, nelle quali sono contenute per ciascun procedimento le informazioni schematiche di seguito indicate: "*denominazione del procedimento*", "*riferimento normativo*", natura giuridica della "*iniziativa*", ovvero se è d'ufficio o di parte, tipo di "*provvedimento finale*", "*unità organizzativa responsabile del procedimento*" e "*termine di conclusione*".

Detti regolamenti sono stati pubblicati sia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sia sui siti istituzionali dei Dipartimenti regionali.

Nei regolamenti è stato, altresì, previsto che per le successive modifiche e integrazioni delle informazioni ivi contenute, devono essere utilizzate le stesse forme e modalità di adozione degli stessi.

Alla luce di quanto suesposto e secondo quanto previsto dal "*Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012*", approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 209 del 21/06/2012, a tutt'oggi vigente e al cui contenuto si fa integrale richiamo, dovrà essere effettuata la revisione biennale dei procedimenti entro il 30 giugno 2014, quale strumento di semplificazione amministrativa.

Con la revisione biennale dei procedimenti potranno essere apportate variazioni alle informazioni contenute nelle suddette tabelle per una migliore razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative concernenti, *per esempio*, integrazione/modifica del riferimento normativo, modifica delle competenze o dell'unità organizzativa responsabile, modifica delle fasi endoprocedimentali, modifica della durata del procedimento, etc.

Le modifiche delle informazioni in argomento potrebbero derivare anche dalle criticità emerse dall'attività svolta dai Nuclei ispettivi interni, disciplinata dalla circolare prot. n. 51024 del 04/04/2013 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Premesso quanto sopra, i Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali, Uffici Equiparati, Uffici Speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la Tutela dei diritti dei detenuti in indirizzo dovranno garantire e assicurare, entro il 15 giugno c.a., attraverso i rispettivi Referenti per le proposte di semplificazione, la ricognizione dei procedimenti amministrativi necessaria all'attuazione della revisione biennale dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

I Referenti per le proposte di semplificazione di ciascun Dipartimento/Ufficio dovranno svolgere una efficiente ed efficace attività di coordinamento avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti preposti alle rispettive strutture organizzative.

Si ritiene opportuno rammentare che le informazioni inerenti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono contenuti, fra gli altri dati, nella rilevazione effettuata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ciascun Dipartimento/Ufficio, al fine di uniformare la pubblicazione dei dati, dovrà compilare le Tabelle "A" e "B", delle quali viene trasmesso il file excel ai Referenti per le proposte di semplificazione, ove inserire rispettivamente i procedimenti con termine di conclusione compreso tra 31 e 60 giorni e quelli con termine di conclusione compreso tra 61 e 150 giorni, ai sensi della normativa vigente in materia sopracitata.

Ciò posto, i Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali, Uffici Equiparati, Uffici Speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la Tutela dei diritti dei detenuti, predisporranno la proposta di schema di regolamento per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, con allegate le suddette Tabelle "A" e "B", che ne costituiscono parte integrante, da inoltrare rispettivamente all'On.le Presidente della Regione ovvero al proprio Assessore competente per materia.

Al fine di acquisire il prescritto concerto dell'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, così come previsto dal comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, l'On.le Presidente della Regione e gli Assessori preposti ai rami dell'Amministrazione regionale, per i profili di rispettiva competenza, trasmetteranno all'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gab.autonomielocali.fp@pec.regione.sicilia.it, entro e non oltre il 30 giugno c.a., la proposta di schema di regolamento, con allegata soltanto la Tabella "B", in formato pdf e excel, nonchè apposita relazione motivata per l'individuazione dei termini compresi tra 61 e 150 giorni.

Si precisa, infine, che con riguardo ai procedimenti con termine di conclusione non superiori a 30 giorni o ex lege, l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011, deve ritenersi assolto con la pubblicazione dei procedimenti medesimi nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione siciliana, giusta disposizione di cui all'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale
L. Giannimanco


L'ASSESSORE
Autonomie Locali e
Funzione Pubblica
Patrizia Valenti